

Messaggio 4275

Concernente la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT), della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr) e della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE)

Onorevoli signori,

Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica delle tre leggi citate in ingresso. Trattasi di modifiche intese ad introdurre determinate semplificazioni procedurali in legislazioni di grande rilevanza nella disciplina dell' uso del territorio.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nell' ultimo decennio si è registrato, soprattutto a livello federale, un importante aumento di norme materiali di incidenza territoriale (si pensi a tutta la normativa sulla protezione dell' ambiente), promulgate allo scopo di far fronte ai crescenti conflitti in materia d' uso del suolo, ai rischi tecnologici ed ai pericoli che più in generale, a seguito dell' evoluzione intervenuta negli ultimi decenni e mettendo in atto certe attività, incombono sull' ambiente e sul territorio. Trattasi di disposizioni che l' autorità pianificatoria competente deve applicare nella ponderazione dei contrapposti interessi. Questo costante sviluppo della legislazione ha comportato d' un canto procedure pianificatorie viepiù complesse e dall' altro tempi di decisione sempre più lunghi. Anche allo stadio successivo a quello pianificatorio, ovvero della domanda di costruzione, l' aumento di prescrizioni materiali applicabili ha comportato un aggravio formale con procedure di autorizzazione sempre più macchinose e tempi decisionali sempre più ampi.

Se d' un canto si costata una tendenza di gonfiamento a livello normativo, dall' altro si fanno sempre più pressanti le aspettative economiche dei privati e delle aziende, acuite dalla difficile situazione congiunturale. Anche gli enti pubblici devono sempre più poter disporre in tempi brevi e con la massima efficacia di infrastrutture tecnologiche particolari o di grande portata, per poter adempiere adeguatamente e tempestivamente ai compiti che competono loro (ad esempio la realizzazione delle infrastrutture legate ai trasporti, all' eliminazione di rifiuti...).

Nella disciplina della pianificazione territoriale e dell' edilizia, appare quindi sempre più evidente che procedure lunghe e complicate o non debitamente coordinate creano all' ente pubblico difficoltà nell' espletamento delle sue funzioni, provocano nei privati lagnanze e pregiudizi e frenano la competitività dell' economia privata locale nei confronti dell' estero.

Oltre a tali presupposti di carattere generale, che già suggeriscono come imprescindibile l' obiettivo della semplificazione, occorre dire che questo postulato è stato fatto proprio anche a livello di Confederazione ed in svariati altri Cantoni. Il Consiglio federale, ad esempio, ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di proporre provvedimenti atti a meglio coordinare le procedure decisionali che devono essere attivate in caso di grandi progetti d' incidenza territoriale.

A livello cantonale, nuove importanti premesse pianificatorie sono state poste con l' adozione da parte del Gran Consiglio delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche del piano direttore, avvenuta nel mese di dicembre dello scorso ann. Esiste ora in materia di territorio un quadro di riferimento decisionale più preciso, con una pianificazione direttrice vincolante. Proprio nel corso della discussione che ha accompagnato l' adozione dei predetti documenti, è stata avanzata da più parti la richiesta di ripensare in modo globale le procedure che reggono la pianificazione del territorio, nell' ottica di un' apertura ed una semplificazione.

E' giusto peraltro ricordare che il Cantone ha dato una prima importante risposta a queste esigenze con la nuova Legge edilizia, entrata in vigore il 1. gennaio 1993; uno strumento che ha codificato a livello normativo i principi della razionalizzazione e dello snellimento delle procedure.

Il Consiglio di Stato, cosciente della situazione sin qui descritta, ha fatto tesoro delle suggestioni emerse ed ha dato avvio ad una riflessione complessiva per quanto attiene ai ruoli ed alle competenze delle diverse autorità cui incombe l' attuazione della pianificazione del territorio. Alle proposte di modifica che sottoporremo più oltre a codesto lodevole legislativo, sottende in effetti la volontà di promuovere un modello pianificatorio cantonale moderno ed adeguato ai tempi. In sostanza, la pianificazione direttrice cantonale, le grandi scelte, spetteranno al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio attraverso gli strumenti del piano direttore concretizzato, se del caso, mediante il piano d' utilizzazione cantonale. I Comuni, per contro, saranno protagonisti della pianificazione locale mediante lo strumento del piano regolatore. Questo dettaglierà, concretizzerà ad adatterà alle esigenze locali le indicazioni scaturite ai livelli superiori.

Dal profilo dei contenuti delle tre leggi in esame si rileva infine che per la LALPT e per la Legge strade si interviene sulle procedure e quindi sugli strumenti codificati dalla legge. Per quanto attiene alla LE, si riconferma in sostanza la procedura collaudata con successo nel primo anno e mezzo d' applicazione della

nuova legislazione; le modifiche proposte sono dei correttivi che l'esperienza acquisita indica come opportuni. In conclusione è quindi giusto ribadire che le semplificazioni legislative qui suggerite tendono ad evitare doppioni procedurali, a chiarire le competenze ed a stringere i tempi decisionali tutto ciò senza nulla togliere alle indispensabili verifiche tecniche e politiche.

a) La Legge cantonale d' applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

La concretizzazione del modello pianificazione direttrice - pianificazione locale (che già è implicito nella struttura della LALPT) richiede d' un canto un cambiamento di mentalità e d' altro canto un cambiamento delle procedure, principalmente della procedura d' adozione del piano regolatore. In particolare occorre ipotizzare una diversa e più marcata accentuazione delle competenze comunali, analogamente a quanto accade in materia di legge edilizia.

Dal profilo procedurale si potrebbe rivelare opportuna la rinuncia per esempio ad uno dei gradi di giurisdizione attualmente vigenti, segnatamente quello di prima istanza oggi attribuito al Consiglio di Stato, abbandonando così il principio della doppia giurisdizione a favore dell' istanza unica esplicita da un tribunale indipendente.

La realizzazione di siffatta ipotesi, cui lo scrivente Consiglio si dichiara sin d' ora disponibile, esige però importanti approfondimenti e soprattutto le dovute verifiche presso le istanze che saranno direttamente coinvolte dall' eventuale cambiamento, in particolare i Tribunali e segnatamente il Tribunale d' appello con la sua camera costituita dal Tribunale della pianificazione del territorio.

Il tema della riduzione dei gradi di giurisdizione in pianificazione, e più in generale di una semplificazione delle procedure, rientra in effetti, dal profilo delle istanze competenti, nel contesto di una riflessione più ampia sull' organizzazione del Tribunale d' appello; riflessione legata pure ad altri aspetti, quali quelli relativi alle ripercussioni derivanti dall' attuazione dell' articolo 6 CEDU (garanzia di accesso ricorsuale ad un' autorità giudiziaria indipendente) e del nuovo articolo 98a OG (creazione di un' autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale in tutti i casi in cui le decisioni fondate sul diritto amministrativo federale sono direttamente impugnabili al Tribunale federale).

I tempi presumibili delle suddette verifiche (che il Consiglio di Stato ha già avviato di concerto con il Tribunale d' appello) impediscono, con riferimento al tema oggetto del presente messaggio, di presentare già ora una proposta ponderata e sorretta da un sufficiente consenso degli ambiti interessati, entro la fine della corrente legislatura.

E' questa la ragione per cui lo scrivente Consiglio, in relazione alla procedura di piano regolatore, si limita a proporre due correttivi che dovrebbero garantire un disbrigo più celere degli incarti, senza sconvolgere, per il momento, il quadro complessivo. A livello di pianificazione di competenza cantonale per contro, si impone la scelta di rendere più agili ed operativi il piano direttore ed il piano d' utilizzazione, con una semplificazione delle rispettive procedure d' adozione e di modifica.

In sintesi la proposta del Consiglio di Stato verte sulla modifica, diversamente graduata, delle tre procedure che reggono la pianificazione del territorio secondo la LALPT:

1. Semplificazione della procedura d' adozione delle schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche del piano direttore.
2. Semplificazione della procedura d' adozione del piano d' utilizzazione cantonale.
3. Snellimento della procedura d' adozione del piano regolatore.

A queste modifiche procedurali si affiancano piccole modifiche di singoli articoli, dettate da considerazioni pratiche.

b) La legge sulle strade del 23 marzo 1983

Nel contesto sopra descritto si inserisce pure la proposta di modifica parziale dell' attuale Legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983.

Le innovazioni proposte e gli obiettivi perseguiti sono qui di seguito sintetizzati:

1. A livello pianificatorio, semplificazione della procedura d' adozione dei piani generali, resa analoga a quella del piano d' utilizzazione di cui agli articoli 46 e ss. LALPT.
2. A livello esecutivo, fusione in una della due procedure di approvazione di progetto esecutivo e di espropriazione. Istanza competente sarà il Tribunale d' espropriazione, che deciderà in via definitiva sull' approvazione del progetto esecutivo.
3. Armonizzazione delle citate procedure ai dettami dell' art. 6 cifra 1 CEDU.

E' peraltro in fase avanzata di studio un progetto legislativo che raccoglie in un documento quadro i principi di base di una politica della mobilità cantonale, a tutt' oggi sparsi in più leggi settoriali quali la legge sulle strade, la legge cantonale sui percorsi pedonali e sui sentieri ed il progetto di legge sui trasporti pubblici. Detto progetto mira in particolare a porre le basi per uno strumento pianificatorio nel quale si fondono i diversi piani settoriali che trattano oggetti affini riconducibili al grande tema della mobilità (piano direttore delle strade, concezione cantonale dei trasporti pubblici, piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici).

Lo scrivente Consiglio si riserva pertanto di sottoporre a codesto lodevole legislativo una modifica riguardante gli articoli 8 e seguenti relativi al piano direttore delle strade, modifica che si inserirà nel citato progetto di legge.

c) La Legge edilizia del 13 marzo 1991:

Già s'è detto che la nuova Legge edilizia riflette la ferma volontà di applicare i principi della semplificazione e dello snellimento. Essa ha inoltre codificato il principio della responsabilizzazione dei Comuni, ai quali sono state demandate importanti competenze decisionali.

Le modifiche suggerite confermano questa linea e gli obiettivi perseguiti possono essere così riassunti:

1. Semplificazione ulteriore di determinati aspetti procedurali (correttivo posto all'obbligo di avviso di pubblicazione della domanda a tutti i proprietari noti, che si trovano nel raggio di 30 m; modifica della legittimazione ricorsuale).
2. Correttivo ad alcuni inconvenienti di ordine formale emersi nell'applicazione pratica della Legge edilizia, durante il periodo di rodaggio (codificazione del registro degli indici, adeguamento della tassa).

II. LA LEGGE CANTONALE D' APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL 23 MAGGIO 1990

1. Semplificazione della procedura d' adozione delle schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche del piano direttore

1.1 L' attuale quadro di riferimento della pianificazione direttrice

Lo schema che segue visualizza la vigente procedura di formazione del piano direttore e la relativa ripartizione delle competenze:

OGGETTO / AUTORITA' COMPETENTE	PROCEDURA
I. ALLESTIMENTO PROGETTO PD CdS	Informazione: - Comuni, - Regioni . Partecipazione aperta a tutti: > osservazioni, > proposte.
II. OBIETTIVI PIANIFICATORI CdS	Pubblicazione: - opposizioni al GC . > Comuni, > Regioni/enti pubblici.
GC	Adozione obiettivi DL/ Decisione opposizione ref. fac. (E.V.).

III. SCHEDE DI COORDINAMENTO E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

A. categoria dato acquisito > CdS . (oggetti d' eminente interesse cantonale).	Adozione . Pubblicazione . - ricorsi GC
> GC .	Approvazione DL/ . Decisione ricorsi ref. fac.(E.V.) .
B categoria dato acquisito > CdS . (altre schede) .	Adozione . Pubblicazione . - ricorsi al GC .
> GC .	Decisione ricorsi (E.V.) .
C categoria risultato > CdS . intermedio - informazione preliminare .	Adozione (E.V.) . Pubblicazione .

IV. OBIETTIVI - SCHEDE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE CF

Approvazione

In sintesi si può affermare che nel regime attuale le competenze sono così ripartite:

a) Il Gran Consiglio:

- > adotta, con decreto legislativo soggetto al referendum, gli obiettivi pianificatori cantonali .
- > approva le schede e rappresentazioni grafiche di dato acquisito relative ad "oggetti d' eminente interesse cantonale" (art. 14 cpv. 3 LALPT) .
- > evade i ricorsi relativi alle predette schede di sua spettanza, nonché i ricorsi contro schede di dato acquisito la cui adozione compete al Consiglio di Stato.

b) Il Consiglio di Stato:

- > adotta le "altre" schede e rappresentazioni grafiche di dato acquisito (fatto salvo il ricorso al legislativo) .
- > adotta tutte le schede e rappresentazioni grafiche di risultato intermedio e informazione preliminare.

Con le decisioni del dicembre scorso sulle schede di coordinamento e relative rappresentazioni grafiche del piano direttore, il Gran Consiglio ha concluso (per quanto di spettanza del Cantone) il lungo e complesso iter di formazione della pianificazione direttrice. Oltre agli obiettivi pianificatori cantonali del 1990, sono ora in vigore le schede di coordinamento relative ad oggetti di eminente interesse cantonale e meglio quelle afferenti alle componenti naturali del territorio (n. 1.1), al territorio agricolo (n. 3.1 e 3.2), ai paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (n. 8.5), ai comprensori dispersivi interessati dall' esodo (n. 10.2) ed alle riserve di materiale inerte pregiato (n. 11.6). Restano ancora di risultato intermedio due schede, la n. 6.1 (comprensori di protezione delle falde acquifere) e la n. 8.1 (linee di forza del progetto di paesaggio cantonale).

1.2 La proposta operativa e le sue conseguenze

Qui di seguito è sintetizzata la proposta operativa:

A categoria dato acquisito: > CdS . > GC .	Adozione . Pubblicazione } nuovo . - ricorsi GC . Decisione ricorsi (E.V.) .
B categoria risultato intermedio - informazione preliminare . > CdS .	Adozione (E.V.) - Pubblicazione } come sin' ora : - osservazioni al CdS .

Dal profilo della ripartizione delle competenze, si creerà maggiore chiarezza fra legislativo ed esecutivo nell'iter complessivo di formazione del piano direttore:

Obiettivi pianificatori (indirizzi del PD):	> adottati dal GC >	(decisione);
schede e rappr. grafiche; (strumento gestionale);	> adottate dal CdS > > ricorsi decisi dal GC >	(gestione) ; (controllo).

E' giusto infine ricordare che spetterà pur sempre al Gran Consiglio in sede di concessione dei crediti e sussidi per le opere prese in considerazione dal piano direttore, il diritto di esprimere o meno la propria approvazione.

Nel quadro delle competenze riferite al piano direttore, il Consiglio di Stato sarà responsabile della gestione corrente delle schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche.

In aggiunta alle predette considerazioni di natura più istituzionale e politica, si rileva che la proposta di modifica è pertinente pure dal profilo giuridico. In effetti se la decisione granconsigliare ed il referendum facoltativo si giustificano per norme generali ed astratte quali sono gli obiettivi pianificatori, lo stesso discorso non vale invece per le schede e le rappresentazioni grafiche, che sono atti esecutivi e concreti destinati a ben precise autorità.

2. Semplificazione della procedura d'adozione del piano d'utilizzazione cantonale

2.1 Il piano d'utilizzazione nella legislazione vigente

Il piano d'utilizzazione (PUC) è, in sostanza, un piano regolatore di emanazione cantonale. A differenza del piano regolatore però, il piano d'utilizzazione è adottato solo quando specifici interessi cantonali o sovracomunali lo richiedono.

Diverse schede di coordinamento del piano direttore, in particolare quelle attinenti alla tematica di protezione delle componenti naturali del territorio, prevedono l'adozione di piani d'utilizzazione per la soluzione di problemi pianificatori. I piani d'utilizzazione previsti dal piano direttore sono una decina.

Al momento attuale è in vigore unicamente il piano d'utilizzazione che disciplina il comprensorio dove è ubicata la discarica della Valle della Motta. Sono per contro in avanzata fase di studio un piano per la protezione delle componenti naturali e la promozione della funzione turistico ricreativa del Generoso (PUC Monte Generoso), un piano per la formazione di un parco naturale (PUC Gole del Breggia), un piano per la valorizzazione delle componenti naturali della parte della Valle della Motta non interessata dalla discarica (PUC Ripristino Valle della Motta) ed un piano di coordinamento delle pianificazioni comunali in un comparto territoriale dissestato (PUC Piano della Stampa).

Occorre dire che nel contesto pianificatorio cantonale il piano d'utilizzazione è uno strumento impiegato con grande cautela ed unicamente quando i problemi non possono essere risolti attraverso la via ordinaria della pianificazione locale.

L'attuale procedura di formazione del piano d'utilizzazione cantonale si articola in tre fasi:

- allestimento del progetto di piano e prima pubblicazione da parte del Consiglio di Stato, con un primo momento partecipativo.
- adozione del piano da parte del Consiglio di Stato e seconda pubblicazione con conseguenti ricorsi;
- intervento del Gran Consiglio che,
 - > approva il piano,
 - > evade i ricorsi,

La procedura vigente può essere riassunta nella seguente tabella:

AUTORITA' COMPETENTE / OGGETTO	PROCEDURA
I. CONSIGLIO DI STATO > allestimento PUC.	Informazione sugli obiettivi: - Gran Consiglio, - enti pubblici, - Regioni interessate. la Pubblicazione, (progetto PUC, 30g). Partecipazione: - Comuni/enti pubblici/Regioni, - cittadini attivi, - chi ha interesse degno di protezione, > osservazioni, > proposte pianificatorie al CdS.
II. CONSIGLIO DI STATO	> adozione PUC, IIa Pubblicazione (PUC, 30g) ricorsi al GC. - Comuni interessati, - cittadini attivi, - chi ha interesse degno di protezione.
III. GRAN CONSIGLIO > approvazione PUC , > evasione ricorsi ,	Entrata in vigore .

Si tratta di una procedura estremamente articolata e laboriosa che prevede un'importante partecipazione e coinvolgimento di enti pubblici e regioni interessate (si noti la doppia pubblicazione e la facoltà d'intervento con osservazioni prima e con ricorsi poi).

Dal profilo temporale però, questa procedura è molto lunga. Per il PUC del Monte Generoso, ad esempio, sono stati prospettati fra allestimento, adozione ed approvazione due anni di lavoro procedendo "a tappe forzate". Questo considerando unicamente i tempi di allestimento dello strumento, i quali non tengono conto

di tutta la fase preliminare di impostazione del piano e di creazione del consenso fra gli enti interessati, periodo solitamente alquanto lungo e laborioso. Inoltre, dopo l' approvazione, occorre mettere in conto i tempi della procedura di stanziamento dei crediti per le opere del piano nonché quelli legati alla fase realizzativa.

Simili premesse già evidenziano l' importanza di una semplificazione della procedura. Inoltre anche il PUC, per quanto strumento sussidiario nella concezione complessiva della LALPT, deve garantire una attuabilità ed operatività entro tempi ragionevoli, senza di che non lo si potrebbe più considerare strumento atto a risolvere problemi di portata sovracomunale o cantonale.

Il Consiglio di Stato ha individuato una via per comprimere i tempi procedurali senza sconvolgere le attuali competenze.

2.2 La proposta operativa

La tabella che segue visualizza la proposta di nuova procedura di adozione del piano d' utilizzazione cantonale:

AUTORITA' COMPETENTE/OGGETTO	PROCEDURA
I. DIPARTIMENTO TERRITORIO > allestimento PUC	Informazione: - Gran Consiglio, o - enti pubblici, - regioni interessate, Partecipazione: - Comuni/enti pubblici/ regioni, - cittadini attivi nei Comuni interessati, > osservazioni, > proposte al Dipartimento.
II. CONSIGLIO DI STATO > adozione PUC.	
III. GRAN CONSIGLIO > approvazione PUC . (entrata in vigore parte non impugnata).	Pubblicazione PUC (30 g) Ricorsi al TPT. - Comuni interessati, - cittadini attivi nei Comuni interessati, - persone o enti con interessi degni di protezione.
IV. TPT. > decisione sui ricorsi (entrata in vigore parte impugnata) (cognizione: fatti > diritto > opportunità).	

Dal profilo delle competenze importa anzitutto osservare che il Gran Consiglio resta autorità d' approvazione del PUC. Sarà quindi il legislativo cantonale che continuerà ad avallare dal profilo politico le scelte pianificatorie fatte da un piano d' utilizzazione cantonale. La procedura di allestimento del piano sarà curata dal dipartimento; come di fatto già avviene oggi.

La nuova procedura comporterà indubbi vantaggi:

- procedura più celere e semplice:
 - > eliminazione di una delle due pubblicazioni, molto dispendiose in termini di tempo e di attuazione, ma in sostanza l' una il doppione dell' altra,
 - > mantenimento dei diritti di partecipazione degli interessati con osservazioni e proposte in fase d' allestimento del piano,
 - > contenimento dei tempi di approvazione da parte del Gran Consiglio, in quanto lo stesso non sarà più gravato dall' esame dei ricorsi;
- più chiara e precisa ripartizione delle competenze fra potere esecutivo, giudiziario e legislativo:
 - > il Consiglio di Stato fa allestire e adotta il PUC,
 - > il Gran Consiglio lo approva, forte del suo potere di autorità politica,
 - > Il Tribunale della pianificazione del territorio decide sui ricorsi come autorità giudiziaria indipendente.

Tale ripartizione è peraltro conforme alle più recenti indicazioni che emergono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell' uomo, la quale esige viepiù che siano organismi giurisdizionali anche strutturalmente indipendenti da riflessioni politiche a decidere su ricorsi di materia anche pianificatoria.

Il Tribunale della pianificazione del territorio, fungendo da istanza ricorsuale unica, dovrà poter effettuare un riesame completo della fattispecie, comprensivo del giudizio sull' adeguatezza del provvedimento pianificatorio (art. 33 cpv. 3 lett. b LPT). Il medesimo Tribunale dovrà però astenersi dal sindacare le scelte politiche effettuate dal legislativo cantonale; come già ha avuto modo di indicare l' Alto Tribunale, l' istanza ricorsuale non deve trasformarsi in istanza superiore di pianificazione (DTF 109 Ib 125).

3. Snellimento della procedura di adozione del piano regolatore

Sotto l' egida della legislazione vigente la procedura di formazione ed adozione del piano regolatore può essere riassunta nello schema che segue:

AUTORITA' COMPETENTE / OGGETTO	PROCEDURA
I. MUNICIPIO. > studi preliminari, > obiettivi, > progetto di PR,	Informazione. - Dipartimento, - Comuni confinanti, - popolazione. Partecipazione: - interessati; > osservazioni, > proposte.
II. DIPARTIMENTO. > esame preliminare,	Informazione alla popolazione (Municipio)
III. LEGISLATIVO COMUNALE > adozione PR .	L Pubblicazione (30g). O - ricorso CdS-TRAM . C - referendum . L Pubblicazione (30g) . A - Ricorso al CdS . L - oss. Municipio . P . T.
IV. CONSIGLIO DI STATO > approvazione PR (entrata in vigore), > decisione ricorsi di prima istanza (cognizione: > fatti > diritto > opportunità) .	Ricorso al TPT. - oss. CdS , - oss. Municipio.
V. TPT. > decisione ricorsi di seconda istanza (cognizione: > diritto).	

La legislazione federale ha dei correttivi di procedura, che favoriscono un coinvolgimento quanto più ampio possibile della popolazione nella formazione del piano (informazione e partecipazione, art. 4 LPT). Tali correttivi hanno indubbiamente comportato un aumento dei tempi. Molto democratica ed ossequiosa dei diritti dei singoli è pure la successiva procedura di adozione ed approvazione del piano, procedura che comporta però non di rado tempi che possono anche raggiungere, o superare, i due anni. Questi tempi lunghi sono principalmente da ricondurre ai molti e complessi passaggi che impone la procedura: si ponga mente alla doppia pubblicazione (la prima per un eventuale referendum a norma di LOC, la seconda che apre la strada ai ricorsi a norma di LALPT), alla doppia istanza ricorsuale (al Consiglio di Stato prima e al Tribunale della pianificazione del territorio poi) ed allo scambio di allegati che si impone ad ogni livello. Anche da questa constatazione discende la ferma volontà dello scrivente Consiglio di semplificare in futuro in modo incisivo la procedura di adozione del PR, eliminando possibilmente lo scalino di un' istanza di ricorso.

Con il presente messaggio, da considerare momento di transizione verso la riforma globale della procedura di piano regolatore, il Consiglio di Stato propone un' accelerazione a due livelli:

- snellimento della procedura di esame preliminare;
- trasmissione immediata dell' incarto relativo al piano regolatore da parte del Municipio al Consiglio di Stato, all' inizio della procedura di pubblicazione a' sensi della LALPT.

a) Snellimento della procedura di esame preliminare

Si tratta in sostanza di codificare uno svolgimento più agile e tempestivo dell' esame preliminare, il quale dovrà realmente configurare una "verifica di ordine generale", con particolare riguardo alle tematiche conflittuali.

Al momento attuale, l' esame preliminare avviene su un PR inteso come definitivo da parte del Municipio, la qual cosa implica per il Comune un notevole dispendio di energie per l' allestimento di un piano completo e per il Dipartimento un impegno importante nell' analisi di dettaglio di tutte le componenti del pian.

I punti salienti della modifica proposta (già fatti propri dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio, che si era espressa in tal senso in un rapporto del 27 maggio 1993) si possono sintetizzare come segue:

- > l' esame preliminare viene anticipato alla fase d' impostazione dello studio pianificatorio. Ciò significa che il Municipio sottoporà al Dipartimento una proposta d' indirizzo di piano, comprendente una serie precisa di documenti, definita dal Regolamento della LALPT,
- > il Dipartimento, e per esso la Sezione pianificazione urbanistica, coordinerà gli aspetti particolarmente conflittuali per quanto attiene alle destinazioni d' uso, mentre per problematiche più spiccatamente tecniche (ad es. gradi di sensibilità) il pianificatore incaricato dal Municipio farà direttamente capo agli uffici interessati,

> di fatto i tempi previsti per il disbrigo della procedura di esame preliminare dovrebbero poter essere compresi in circa 3 mesi; i casi eccezionali di ritardo dovranno essere tempestivamente segnalati al Municipio interessato.

La nuova procedura di esame preliminare, già applicata dalle istanze competenti a partire da quest' anno, sarà fissata in un articolo 13 bis del Regolamento LALPT del seguente tenore.

art. 13 bis RLALPT (nuovo) Esame preliminare (art. 33 LALPT) "La proposta d' indirizzo che il Municipio sottopone al Dipartimento per l' esame preliminare si compone dei seguenti documenti:

- un rapporto preliminare di pianificazione che riassume le analisi e gli studi specialistici di base, fissa gli obiettivi comunali, descrive le proposte pianificatorie, indica le problematiche che necessitano di ulteriore coordinamento ed i conflitti individuati
- un piano d' indirizzo delle utilizzazioni e della protezione, in scala 1:2000 o 1:5000, che evidenzia le situazioni conflittuali da approfondire.

L' esame preliminare è effettuato, di regola, entro 3 mesi dalla presentazione da parte del Municipio della documentazione sopra descritta.

Nel caso in cui la Sezione pianificazione urbanistica fosse eccezionalmente impossibilitata a rispettare i termini, essa darà tempestivo e motivato avviso al Municipio".

b) Trasmissione immediata al Consiglio di Stato dell' incarto relativo al piano regolatore, contestualmente all' inizio della procedura di pubblicazione a' sensi della LALPT

Secondo l' attuale ordinamento l' istanza cantonale riceve dal Municipio gli atti relativi al piano in media cinque o sei mesi dopo l' adozione da parte del legislativo, ovvero una volta esaurite le pubblicazioni a norma di LOC e di LALPT, l' inoltro dei ricorsi, l' elaborazione delle osservazioni da parte del Municipio e la correzione dei piani a seguito delle scelte del Consiglio comunale.

Con questa modifica procedurale, si intende mettere il competente Dipartimento del territorio in condizioni di dare avvio immediato all' esame della documentazione che sfocerà, di regola, nell' approvazione del pian. Il Servizio competente potrà cioè cominciare immediatamente a verificare la corrispondenza, o meno, fra le indicazioni emerse dall' esame preliminare ed il piano adottato dal legislativo comunale, valutando in che misura il piano può essere approvato. In sostanza potrà essere avviato ed eventualmente anche completato l' esame tecnico degli atti del PR, prima dell' invio da parte del Municipio dei ricorsi dei privati e relative osservazioni sugli stessi.

Il vantaggio rispetto alla situazione esistente, consiste quindi nella possibilità per il Servizio competente di anticipare i tempi di esame di una parte importante del pian. Ciò ovviamente anche a dipendenza degli effettivi a disposizione e della situazione complessiva dei lavori in corso presso i singoli uffici.

Il Municipio da parte sua, decorso infruttuoso il termine di pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale per il referendum, (art. 75 cpv. 1 LOC, 30 giorni), provvederà a far aggiornare gli atti relativi al piano a dipendenza delle decisioni prese dal legislativo, li depositerà " previo annuncio " per pubblicazione presso la cancelleria comunale (art. 34 cpv. 2 LALPT) e contestualmente li trasmetterà immediatamente al Consiglio di Stato per esame.

Sarà il Regolamento della LALPT a stabilire quali documenti dovranno essere trasmessi il più presto possibile al Consiglio di Stato:

art. 13 ter RLALPT (nuovo) Trasmissione atti (art. 36 LALPT):

1. I seguenti documenti devono far parte dell' incarto relativo al piano regolatore che il Municipio trasmette immediatamente al Consiglio di Stato:

- rappresentazioni grafiche, norme d' attuazione, rapporto di pianificazione e programma di realizzazione; sui piani e nelle norme vanno evidenziate le modifiche intervenute con le decisioni del legislativo comunale.
- rapporti delle commissioni del legislativo,
- verbale della seduta del legislativo,
- avviso di pubblicazione".

2. Successivamente il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i ricorsi, le proprie osservazioni ed un piano delle localizzazioni.

4. Commento ai singoli articoli

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 8 cpv. 3

Il nuovo capoverso istituisce il diritto di ricorrere contro decisioni del Consiglio di Stato attinenti al riconoscimento della qualifica di tecnico. Gli articoli da 3 a 6 del Regolamento LALPT disciplinano le modalità del riconoscimento, i requisiti di formazione, l' esame e l' alto dei tecnici. Il Consiglio di Stato ha inoltre di recente emanato un regolamento che disciplina la procedura ed i contenuti dell' esame di tecnico qualificato.

Art. 9

L' articolo è stato completato con la necessaria indicazione riferita alla competenza del Consiglio di Stato di far elaborare studi propri, tenuto conto in particolare dei compiti che gli spettano in materia di pianificazione direttrice e di piani d' utilizzazione cantonali.

Titolo II: I piani

Art. 13 cpv. 3

Il terzo capoverso richiama l'obbligo degli addetti ai lavori di allestire leggi e piani settoriali in perfetta consonanza con gli obiettivi e le schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche del piano direttore.

Art. 15 cpv. 2 e 3

E' opportuno prevedere la possibilità di delegare la gestione della pubblica consultazione a quegli enti, quali le Commissioni intercomunali dei trasporti, cui compete viepiù la pianificazione a livello regionale e che già svolgono una approfondita consultazione a dipendenza delle legislazioni speciali alle quali soggiacciono.

Questo onde evitare dispendiosi ed inutili doppioni di procedura.

Art. 16 cpv. 1 - 18 cpv. 1 - 19 cpv. 1

Il periodo di pubblicazione delle diverse componenti del piano direttore è stato portato a trenta giorni, parificandolo così al periodo di pubblicazione del piano d' utilizzazione e del piano regolatore.

Art. 17 - 20

Si veda il messaggio, Capitolo II, punto 1.

Gli articoli da 18 a 20 sono stati modificati a dipendenza dell' intervenuta parificazione delle schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito. Proceduralmente è proposta per tutti gli oggetti l' adozione da parte del Consiglio di Stato con diritto di ricorso al Gran Consiglio di Comuni, altri enti e Regioni interessati. L' entrata in vigore degli oggetti di dato acquisito avviene con la loro crescita in giudicato, cioè dopo la decisione definitiva del legislativo ed in mancanza di ricorso, decorso infruttuoso il termine d' impugnazione.

Art. 26 cpv. 2

La formulazione del vecchio articolo 26 dava adito a malintesi con riferimento alla portata giuridica delle diverse componenti del piano regolatore. Si chiarisce così in modo definitivo che le uniche componenti con effetto giuridico diretto sono le rappresentazioni grafiche e le norme d' attuazione.

Art. 29 cpv. 1 lett. e)

La precisazione comporta un esplicito riferimento alla vigente Legge forestale cantonale, pure modificata in questa sede dall' art. 106 nuovo cpv. 6 LALPT. Sarà la Legge forestale cantonale a definire la distanza minima delle costruzioni dal bosco. Anche il progetto di nuova legge forestale, in fase avanzata d' allestimento, riprenderà codesto disposto.

Art. 31 cpv. 1

Si tratta di prevedere la possibilità di introdurre nei PR comunali i vincoli della pianificazione stradale cantonale (attuata come già s' è detto viepiù mediante una pianificazione di livello regionale tramite le Commissioni intercomunali) nei casi in cui i Comuni sono concordi con le scelte del Cantone. Ciò evita la doppia procedura legata al piano regolatore d' un canto ed alla legge strade dall' altro.

Art. 33 e 36

Si veda il messaggio, Capitolo II, punto 3.

Art. 38 cpv. 4

Il disposto precisa ed amplia la legittimazione ricorsuale di chi è toccato dalla decisione del Consiglio di Stato. Non sarà quindi legittimato a ricorrere unicamente il proprietario del fondo la cui situazione è stata modificata dalla decisione, ma chiunque abbia subito, a seguito della decisione governativa di modifica del piano, una lesione di suoi interessi legittimi.

Art. 46 - 50

Si veda il messaggio, Capitolo II, punto 2.

Il nuovo articolo 46 codifica il diritto di partecipazione di ogni cittadino all' allestimento dello strumento pianificatorio, in una procedura meno schematica e formale di quanto prevedeva il vecchio PUC.

A mente dell' art. 49 istanza ricorsuale unica è il TPT, il quale possiede n potere d' esame completo, fermo restando l' obbligo di esercitare un certo ritegno rispetto alle decisioni del legislativo cantonale. I termini per la presentazione dei ricorsi contro il PUC (e in materia di legge strade contro i piani generali) sono stati parificati a quelli vigenti per il PR, cioè complessivamente quarantacinque giorni.

La LALPT presenta ora termini ricorsuali uniformi:

- 60 giorni per gli obiettivi pianificatori e le schede e rappresentazioni grafiche del piano direttore,
- 45 giorni per il piano regolatore, il piano particolareggiato, il piano d' utilizzazione e la zona di pianificazione
- 15 giorni per il piano di quartiere, come la domanda di costruzione.

La legittimazione ricorsuale è identica a quanto prevedeva il vecchio PUC.

L' articolo 50 fissa l' entrata in vigore del piano, che viene differita a seconda che il piano venga impugnato o meno. Di principio l' entrata in vigore del PUC può avvenire, se il piano o parte di esso venisse impugnato, unicamente dopo che il Tribunale abbia statuito sul gravame. Nei casi eccezionali, ove è dato un interesse pubblico preponderante ad un' entrata in vigore immediata del piano, il Presidente del Tribunale può decretare, anche ad istanza di parte, la revoca dell' effetto sospensivo del ricorso.

Di converso, il Presidente del Tribunale potrà adottare le necessarie misure provvisoriale (art. 21 ss LPAm) e quindi sospendere l'entrata in vigore "se ciò si rivelerà necessario" della parte di piano non impugnata.

Titolo III: Misure di salvaguardia della pianificazione

Art. 60 cpv. 2

Trattasi di un'aggiunta volta a permettere al Consiglio di Stato di intervenire con una zona di pianificazione allorché i Comuni non adeguano la loro pianificazione alle pianificazioni superiori, in particolare il piano direttore.

Art. 62 - 64

Con il nuovo articolo 62bis è stata creata una sistematica nella procedura di proroga della zona di pianificazione

In particolare:

- l'autorità che concede la proroga è il Consiglio di Stato, sia che si tratti di una zona di pianificazione di competenza comunale sia che si tratti di una zona di competenza cantonale,
- l'istanza di proroga deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza; questo onde evitare che a causa di richieste tardive vi siano periodi di non vigenza della zona di pianificazione,
- anche la proroga è soggetta alla procedura di pubblicazione per l'istituzione della zona.

Con la modifica di cui all'articolo 63 cpv. 3 si prevede che, vigente la zona di pianificazione, l'autorità competente decida le domande di costruzione o negativamente o sospendendo la decisione. La soluzione si impone per motivi legati al principio di proporzionalità. Questo in particolare quando non esiste un pericolo per gli obiettivi del piano in formazione. La decisione di sospensiva permetterà comunque di tutelare la pianificazione in divenire, ma non obbligherà il privato a ripresentare la domanda una volta decaduta la zona, quando le premesse per l'edificazione potrebbero essere cambiate. Questa soluzione nulla toglie al fatto che la ZP configura un istituto giuridico, differente dalle norme di salvaguardia codificate agli articoli 65 e 66 LALPT. In particolare, nella misura in cui le costruzioni progettate possano rendere più ardua l'edificazione, la zona si presenta come una zona "non aedificandi", nella quale l'autorità dovrà respingere la domanda di costruzione.

Il nuovo articolo 69 prevede quale istanza ricorsuale unica contro l'istituzione di una zona di pianificazione, nonché contro la relativa proroga, il Tribunale della pianificazione del territorio. Il ricorso è proponibile contro la violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT).

Titolo VIII: Finanziamento della pianificazione

Art. 93bis

Questa norma, legata all'art. 9, fissa il principio della partecipazione finanziaria dei Comuni agli studi propri del Cantone, ove esista un loro pubblico interesse allo studio. Quest'eventualità può realizzarsi in particolare con l'allestimento di studi di ampio respiro (legati al piano direttore o a grossi progetti come Alp-Transit), nei quali si affrontano e risolvono anche problematiche più squisitamente locali. L'eventuale ricorso del Comune gravato deve essere presentato al Gran Consiglio, trattandosi di una decisione di carattere politico-finanziario.

Art. 97bis

Il nuovo articolo codifica il principio della partecipazione finanziaria dei privati a quelle spese di studio della pianificazione locale, molto intimamente connesse ai loro interessi edificatori. Trattasi segnatamente dei piani particolareggiati, con i quali molto spesso si dettaglia l'assetto del piano regolatore per rendere possibile o migliore la realizzazione edificatoria da parte del privato. L'eventuale ricorso dei privati è deciso dal TPT, in ossequio alle indicazioni della CEDU.

Art. 98

Analogamente a quanto fissato all'articolo 93bis nuovo cpv. 3 la decisione sul contributo stabilita dal Consiglio di Stato può essere impugnata al Gran Consiglio, trattandosi di un quesito di natura politico-finanziaria. Tutte le altre censure sul piano d'utilizzazione devono essere fatte valere avanti il TPT.

Titolo IX: Norme transitorie e finali

Art. 105

La completazione di cui al cpv. 1 della norma coattiva vuole garantire il Cantone contro l'inosservanza da parte dei Comuni degli adattamenti che scaturiscono dalle schede di dato acquisito del piano direttore, nonché dalle risoluzioni di approvazione del PR.

Art. 106

Al primo capoverso sono stati eliminati i riferimenti alla ormai caduca LE del 1973.

Le modifiche di cui ai capoversi 4 e 5 concernono la semplificazione della procedura di adozione delle schede e rappresentazioni grafiche del piano direttore.

Il capoverso 6 codifica l'introduzione nella legge forestale cantonale vigente della distanza minima delle costruzioni dal bosco. Si veda il commento all'art. 29 cpv. 1 lett. e.

III. LA LEGGE SULLE STRADE DEL 23 MARZO 1983

Commento ai singoli articoli

Capo I: Disposizioni generali

Art. 5 cpv. 1

Con la nuova formulazione del primo capoverso è stata eliminata l' enunciazione degli strumenti pianificatori di livello cantonale (piano direttore e piani generali), in quanto gli stessi vengono partitamente descritti nei loro contenuti ed effetti al capo II. L' articolo così come formulato pone quindi l' accento sulla ripartizione dei compiti pianificatori fra Cantone e Comuni.

Capo II: Pianificazione delle strade cantonali.

Il piano generale rappresenta in materia stradale la pianificazione particolare di carattere operativo. Questo strumento, preposto principalmente a riservare il terreno necessario per la futura costruzione delle strade, fissando le opportune linee di arretramento o di allineamento, sancisce la pubblica utilità delle opere e determina il diritto d' espropriazione.

La modifica suggerita concerne la procedura di formazione e d' adozione del piano generale, in tutto parificata alla procedura d' adozione del piano d' utilizzazione, codificata agli articoli 46 e seg. LALPT. Per un commento si rimanda pertanto alle considerazioni relative al PUC a pag. 9 e ss. ed a pag. 19 del presente messaggio.

Art. 12

Il primo capoverso codifica il principio del coordinamento, già espresso all' articolo 2 LPT ed agli articoli 1 e 2 OPT. Spetta al Cantone coordinare tutte le procedure che incidono sull' approvazione di piani, attraverso il Dipartimento del territorio che deve raccogliere le osservazioni dei servizi cantonali e di eventuali autorità federali. Importa richiamare in questo contesto la giurisprudenza più recente, secondo la quale la pianificazione stradale deve osservare tutte le prescrizioni relative alla protezione dell' ambiente in senso ampio (DTF 116 Ib 159; DTF 4.1.1992 in re L. e A. Santacroce).

Il secondo capoverso, a mente del quale il PR costituisce il piano generale nei casi in cui lo strumento di pianificazione locale preveda un' opera stradale cantonale, riflette una nuova impostazione legata alle crescenti esigenze di collaborazione fra gli enti interessati alla realizzazione di un' opera. L' inserimento di un' opera cantonale in un PR, presuppone però che lo stesso mostri una certa stabilità e tenga conto dei prevedibili sviluppi precisando i suoi intenti in modo che sia chiaro se una destinazione prospettata è conforme o meno al disegno pianificatorio (DTF 110 Ia 173, 114 Ia 336).

Art. 13

Questo articolo di procedura rimanda semplicemente alla procedura di approvazione dei piani d' utilizzazione della LALPT.

Capo III: Costruzione delle strade

La modifica delle norme relative all' esecuzione dei progetti stradali costituisce una delle principali novità del presente progetto. Vengono infatti riunite in una, la procedura relativa all' approvazione dei piani esecutivi e la procedura espropriativa. Il Tribunale d' espropriazione sarà quindi investito di una nuova competenza, in quanto dovrà risolvere le contestazioni relative alle modifiche contenute nei progetti esecutivi e non contemplate dai piani generali o dai piani regolatori comunali.

In questo modo la procedura viene coordinata e resa conforme ai dettami dell' articolo 6 cifra 1 CEDU, che sancisce il principio al un equo processo.

Già con rapporto del 5 ottobre 1993, la speciale Commissione per la modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di stato, in risposta ad un' iniziativa parlamentare, aveva invitato lo scrivente Consiglio a proporre una modifica della legge strade, che prevedesse una possibilità di ricorso, per le persone aventi un legittimo interesse, contro le decisioni con le quali il Consiglio di Stato approva i progetti esecutivi delle strade cantonali.

Il presente messaggio dà pertanto seguito al pertinente invito di codesto lodevole legislativo.

Art. 18

Questo articolo, pur ribadendo il principio secondo il quale la costruzione delle strade cantonali spetta al Cantone, fissa la possibilità di delegare l' esecuzione di talune opere ai Comuni. Tale facoltà di delega si giustifica, in particolare tenuto conto della tendenza a concepire interventi anche costruttivi a partire dalla scala regionale. La norma proposta trova un corrispettivo nell' articolo 2 della Legge cantonale d' espropriazione. La delega permetterà poi, soprattutto con riferimento ad opere di portata prevalentemente locale, quali i marciapiedi, le corsie preferenziali dei bus, ecc., di operare con maggiore tempestività.

Art. 19

La norma riprende il contenuto dell' articolo 18 della legge attualmente in vigore. Il progetto esecutivo è un affinamento del piano generale e non può quindi scostarsi in modo sostanziale dallo stesso. La giurisprudenza ha comunque stabilito che il tracciato delle strade, fissato nel piano regolatore (e quindi anche quello fissato nel piano generale) non è vincolante in assoluto, poiché non è disegnato previa esecuzione di uno studio di dettaglio, segnatamente a livello planimetrico e altimetrico (RDAT 1 - 1993, p. 98 ss).

Occorre sottolineare che il termine di progetto esecutivo corrisponde a quanto la SIA definisce progetto definitivo nelle sue norme tecniche; si è ritenuto di mantenere comunque il termine di progetto esecutivo in quanto correntemente utilizzato dagli addetti ai lavori.

Art. 20 - 21

Queste norme codificano le competenze di ordine politico - finanziario del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i quali in questa fase non hanno competenze tecniche in merito al progetto.

Art. 22

E' qui codificata la nuova procedura, che riunisce la procedura d' approvazione del progetto esecutivo e quella d' espropriazione.

Il secondo capoverso precisa i tipi di censure che possono venir sollevate avanti il Tribunale d' espropriazione. Anzitutto non è più proponibile l' opposizione al principio dell' espropriazione, in quanto la pubblica utilità dell' opera è stata sancita con la procedura di piano generale. Non sono poi più contestabili gli aspetti decisi col piano generale (come il tracciato), ma solo quegli elementi di dettaglio del progetto esecutivo che si discostano dal predetto pian.

La decisione del Tribunale d' espropriazione sul progetto esecutivo è impugnabile unicamente con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Art. 29

La norma precisa che la competenza comunale con riferimento agli impianti di illuminazione è circoscritta alle zone edificabili.

Art. 32 - 33

Questi disposti, relativi alle strade comunali, ricalcano i corrispondenti articoli 20-22 sulla costruzione delle strade cantonali.

Art. 39a

Sono considerati di miglioria quegli interventi che pur comportando delle modifiche dell' assetto stradale, mantengono immutato sia l' aspetto che la destinazione della strada e non ingenerano ripercussioni nuove sulla gestione del traffico. Si pensi ad esempio alla creazione di marciapiedi, di corsie preferenziali per il traffico pubblico, o a piccole migliorie per aumentare la sicurezza. Per questo genere di interventi, la cui pubblica utilità è presunta perché insita nel concetto di miglioria, non si impone la precedente procedura pianificatoria. Gli stessi soggiacciono unicamente alla procedura di approvazione dei piani ed espropriazione, dinanzi al Tribunale d' espropriazione.

Art. 46 cpv. 2

La costante giurisprudenza del Tribunale federale stabilisce che l' ente pubblico può limitare o sopprimere senza indennità l' uso comune di una pubblica strada (DTF 95 I 302). La norma attuale, pur contenendo un rinvio " peraltro di semplice natura procedurale " all' espropriazione materiale, non garantisce al fronteggiante alcun diritto all' indennizzo per danni derivanti dall' eventuale chiusura della rete viaria pubblica. A livello cantonale non esiste quindi alcuna legge in senso materiale che, ammettendo il principio del risarcimento, consentirebbe di soddisfare le pretese avanzate dai ricorrenti (STA del 22 giugno 1993, in re G).

L' abrogazione dell' articolo 46 cpv. 2 si impone onde evitare malintesi ed inutili confusioni.

Capo VII: Norme finali e transitorie**Art. 54 cpv. 2 e 3**

Trattasi sostanzialmente di una modifica redazionale. In particolare rimangono sempre riservate le procedure di ricorso previste da altre leggi (cfr. art. 43 LStr). A questo proposito si veda la procedura relativa alle misure di segnaletica stradale, disciplinate dall' ordinanza federale sulla segnaletica stradale, per le quali non è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 55

L' attuale modifica legislativa giustifica l' abrogazione di questa norma, che garantiva la transizione tra i piani regolatori cantonali (strumenti codificati dalla legge del 1951) ed i piani generali.

Art. 56

Con la nuova procedura di piano generale, si impone la riformulazione dell' art. 56. La procedura "sui generis" di cui agli articoli 56 cpv. 2 - 7 garantiva che, in assenza di piano direttore delle strade, i piani generali fossero approvati dal Gran Consiglio. Il nuovo piano generale già sottostà all' approvazione del Gran Consiglio (art. 48 LALPT, nuovo) per cui decade la necessità di una procedura speciale.

Art. 56bis

Il secondo capoverso stabilisce che l' approvazione di progetti esecutivi che si fondano su piani generali già pubblicati e quindi approvati secondo il diritto anteriore (art. 56bis cpv. 1), avvenga secondo le nuove norme di cui agli articoli 20 e segg..

Avanti il Tribunale d' espropriazione chi avrà un interesse legittimo, potrà sollevare censure contro il principio dell' espropriazione o su aspetti già trattati con il piano generale. Questo poiché simile possibilità di impugnativa davanti ad un Tribunale conforme ai dettami della CEDU, non gli è stata data nella vigente procedura di piano generale, con opposizione al Consiglio di Stato e ricorso al Gran Consiglio (vigente art. 56 cpv. 4 e 5).

Art. 56tris

La norma in questione opera una distinzione fra i progetti pubblicati relativi a strade comunali o a strade cantonali. Il diritto anteriore è applicabile ai progetti esecutivi delle strade comunali, in quanto conforme alla CEDU (ricorso al Consiglio di Stato e poi al Tribunale amministrativo, vigente articolo 34). I progetti esecutivi di strade cantonali, pubblicati prima dell' entrata in vigore della presente modifica legislativa, sono per contro retti dal nuovo diritto il quale solo ossequia i dettami della CEDU.

IV. LA LEGGE EDILIZIA DEL 13 MARZO 1991

Commento ai singoli articoli

Capo I: Licenza di costruzione

Art. 6 cpv. 3

La modifica proposta è necessaria per porre un correttivo all' obbligo di avviso della pubblicazione a tutti i proprietari noti, che si trovano nel raggio dei 30 ml. dalla costruzione. L' esperienza acquisita nel primo anno e mezzo di applicazione della nuova LE insegna infatti che tale norma provoca nei nuclei un dispendio, a volte inutile, di risorse, soprattutto ai Comuni finanziariamente deboli. La nuova formulazione responsabilizzerà gli enti comunali, in quanto saranno essi stessi a decidere, sulla base di un' adeguata ponderazione, gli interessi che possono essere eventualmente lesi. La modifica è conforme ai principi di diritto federale, in quanto il diritto di essere sentito è garantito già dalla sola pubblicazione delle domande negli albi comunali e, eventualmente, nel Foglio ufficiale.

Art. 8 cpv. 1

Il cpv. 1 disciplina in modo innovativo la legittimazione a ricorrere rispetto all' attuale normativa. Essa risponde peraltro ad una sollecitazione della speciale Commissione granconsigliare per la pianificazione del territorio, la quale già nel suo rapporto sul disegno di nuova legge sottolineava come "l' actio popularis" sia conosciuta solo in Canton Ticino, unico Cantone in Svizzera a possedere tale controllo popolare dell' amministrazione pubblica (cfr. rapporto n. 3370R e 3718R, del 26 febbraio 1991).

La proposta di modifica rispetta il principio della trasparenza dell' amministrazione, circoscrivendo la legittimazione ricorsuale a chiunque dimostri un interesse legittimo, ovvero un interesse superiore a quello che ogni singolo cittadino ha al rispetto delle leggi.

Occorre comunque ricordare che, a tutela di interessi ideali o di quegli interessi che competono alla comunità intera, è stato inserito nella legge edilizia il correttivo di cui all' art. 8 che codifica la legittimazione ricorsuale "di organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge".

La nuova legittimazione ricorsuale si pone quindi come correttivo ad un tipo di opposizione che nella realtà dei fatti, come si è rivelato, non ha contribuito a proteggere interessi realmente degni di tutela, né ha apportato alcun beneficio alla corretta applicazione della legge.

Art. 11 cpv. 1

La modifica proposta mira semplicemente ad uniformare la terminologia fra procedura ordinaria e procedura di notifica.

Art. 14 cpv. 2, 3 e 4

Le modifiche introdotte mirano a far chiarezza con riferimento al rinnovo della licenza. I Municipi pubblicheranno la decisione di rinnovo (ossia la licenza rinnovata) e la notificheranno all' istante, ai proprietari confinanti, nonché a dipendenza del tipo di edificio o impianto e della situazione pianificatoria ad eventuali altri proprietari non direttamente confinanti (art. 6 cpv. 3 LE). In sostanza la decisione di rinnovo risulta nuovamente impugnabile come la licenza originaria.

Art. 19 cpv. 1 e cpv. 3

Il nuovo capoverso 1 risponde alle esigenze espresse da più Comuni relativamente alla mancanza di un disposto che fissi una tassa minima. Si è ritenuto di proporre una tassa minima di fr. 50.--, analogamente alla prassi già in vigore presso l' allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Il terzo capoverso mira a permettere al Cantone di percepire almeno un modesto contributo, quale contropartita per i compiti affidatigli dalla presente legislazione.

Capo II: Norme edilizie generali

Art. 25 cpv. 4

E' opportuno eliminare l' approvazione dipartimentale per la deroga alle distanze dalle strade di competenza del Municipio, tenuto conto del fatto che tutta la legge è improntata alla responsabilizzazione dei Comuni, codificata nelle deleghe di cui all' allegato 2.

La deroga alle distanze dalle strade cantonali sarà comunicata formalmente, con l' avviso, al beneficiario.

Art. 36bis

Il nuovo articolo 36bis riprende l' art. 39 del RALE. Il primo periodo del capoverso 1 codifica in sostanza (in analogia all' art. 70 cpv. 1 LALPT) la garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, che salvaguarda le aspettative dei proprietari e dei loro successori in diritto a conservare le costruzioni realizzate in base ad un determinato ordinamento giuridico di fronte a successivi cambiamenti delle normative vigenti al momento in cui è stato rilasciato il permesso di costruzione (RDAT II, 1993 n. 31). Il secondo periodo del primo capoverso va oltre la "Besitzstandsgarantie", codificando la cosiddetta

"Erweiterungsgarantie" cioè la possibilità di attuare trasformazioni anche sostanziali (ivi compreso l' ampliamento), in casi eccezionali. La trasformazione che contrasta con il diritto vigente può però essere concessa unicamente in assenza di pregiudizio per l' interesse pubblico e/o quello dei vicini. Inoltre detta trasformazione dovrà comunque rispettare i principi di cui agli art. 70 cpv. 1 e 76 LALPT.

Capo III: Definizione indici, distanze e altezze

Art. 38bis

Si riprende praticamente immutato il concetto del "registro degli indici", già presente nel precedente RLE, ora abrogato. Attualmente esiste infatti un pericoloso vuoto legislativo che deve essere colmato. Il registro degli indici consente all' autorità un controllo continuato delle utilizzazioni e quindi il calcolo, sempre aggiornato, degli indici di occupazione e al sfruttamento:

- i Comuni devono tenere il controllo degli indici annotando le utilizzazioni in seguito all' avvenuta edificazione;
- in caso di frazionamento dei fondi, gli indici vanno riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono i limiti consentiti dalla frazione residua;
- gli Uffici dei registri trasmetteranno ai Comuni copia dei piani di frazionamento, dopo l' avvenuta iscrizione; questo affinché vengano ripresi nel registro riporti di indice avvenuti in base a frazionamenti debitamente iscritti a registro fondiario.

A titolo abbondanziale si osserva che, nella misura in cui le norme d' attuazione non lo escludano esplicitamente, è data la possibilità di effettuare il cosiddetto "travaso degli indici".

V. CONSIDERAZIONI FINALI

Le proposte formulate si inseriscono nel capitolo delle razionalizzazioni strutturali all' interno dell' amministrazione e diversa ripartizione dei compiti fra pubblico e privato di cui al punto 4.3, in particolare p. 41, del rapporto governativo sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 1992 - 1995.

Le stesse non determinano conseguenze di natura finanziaria, né per il Cantone né per i Comuni.

Vi chiediamo pertanto di dare la vostra approvazione agli allegati disegni di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 luglio 1994 n. 4275 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 è così modificata:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 (modificato)

A. Tecnici qualificati

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (nuovo)

Le relative decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dall' intimazione.

Art. 9 (modificato)

Competenze

a) del Consiglio di Stato:

Il Consiglio di Stato coordina le attività d' incidenza territoriale dello Stato, elabora gli studi necessari a tale scopo e assicura un' adeguata consulenza agli enti incaricati di compiti pianificatori.

TITOLO II

CAPITOLO I - PIANO DIRETTORE CANTONALE

Art. 13

Contenuto

a) formale:

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (nuovo)

Le legislazioni settoriali cantonali sono coordinate con il piano direttore.

Art. 14

b) materiale

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (abrogato)

Art. 15

Procedura di approvazione

I. Allestimento del progetto, informazione, consultazione e partecipazione:

1 (invariato)

2 (modificato)

Nel corso dell' allestimento del progetto di piano direttore devono essere consultati i Comuni e le regioni, assegnando loro un termine per presentare osservazioni o proposte pianificatorie. La consultazione può svolgersi nell' ambito di analoghe procedure previste da leggi settoriali ed anche essere delegata ad altri enti.

3(nuovo)

Gli atti e la documentazione sono depositati, previo avviso all' albo comunale, presso le cancellerie comunali per un periodo di almeno trenta giorni. Durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni o proposte pianificatorie al Consiglio di Stato.

Art. 16

II. Adozione degli obiettivi pianificatori cantonali

1 (modificato)

Gli obiettivi pianificatori cantonali sono pubblicati dal Consiglio di Stato per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie comunali.

2 (invariato)

3 (invariato)

4 (invariato)

Art. 17 (abrogato)

III. Adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche

1. Dati acquisiti

Art. 18

1 (modificato)

Le schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito sono adottate dal Consiglio di Stato e pubblicate per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie comunali.

2 (invariato)

3 (invariato)

4 (invariato)

Art. 19

2. Risultati intermedi e informazioni preliminari

1 (modificato)

Le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche di categoria risultato intermedio e informazione preliminare sono adottate dal Consiglio di Stato e pubblicate per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie comunali.

2 (nuovo)

I Comuni, gli altri enti pubblici e le regioni interessati possono presentare osservazioni al Consiglio di Stato sul contenuto delle stesse entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

IV. Entrata in vigore

Art. 20

1 (invariato)

2 (modificato)

Le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito entrano in vigore con la loro crescita in giudicato, quelle di categoria informazione preliminare e risultato intermedio con l' adozione del Consiglio di Stato.

3 (abrogato)

CAPITOLO II - PIANI REGOLATORI COMUNALI

Componenti e contenuto

a) in generale

Art. 26 (modificato)

1 (invariato)

2 (nuovo)

Il rapporto di pianificazione e il programma di realizzazione hanno carattere indicativo.

Art. 29**d) norme di attuazione**

1 (modificato)

Le norme di attuazione stabiliscono:

e) la distanza minima delle costruzioni dal bosco nei limiti fissati dalla legislazione settoriale.

Art. 31**Vincoli per opere sovracomunali**

1 (modificato)

Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, può chiedere l'iscrizione nel piano regolatore di speciali vincoli per l'esecuzione di opere di interesse regionale o cantonale come strade, scuole, case per anziani, zone a verde o di svago, impianti per la protezione dell'ambiente, come pure restrizioni per la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti.

b) esame preliminare**Art. 33**

1 (modificato)

Il Municipio sottopone al Dipartimento una proposta d'indirizzo di piano regolatore per una verifica d'ordine generale. Il Dipartimento si esprime in particolare sulla congruenza con gli obiettivi della pianificazione del territorio e sul coordinamento con il piano direttore e le pianificazioni dei Comuni vicini.

2 (nuovo)

Il regolamento fissa la procedura ed indica quali documenti devono essere presentati per l'esame preliminare.

3 (nuovo)

Il Municipio informa in seguito la popolazione sulla proposta di piano e sull'esito dell'esame preliminare e della consultazione.

Art. 36**e) trasmissione degli atti**

1 (modificato).

Decorso infruttuoso il termine di pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale (art. 75 LOC), il Municipio trasmette immediatamente al Consiglio di Stato gli atti relativi al piano regolatore.

2 (nuovo)

Il regolamento indica quali documenti devono far parte dell'incarto da trasmettere.

3 (nuovo)

Entro sei mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i ricorsi con le relative osservazioni.

Art. 38

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (invariato)

4 (modificato)

Sono legittimati a ricorrere:

a) il Comune,

b) i già ricorrenti per gli stessi motivi,

c) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

5 (invariato)

6 (invariato)

CAPITOLO III - PIANI DI UTILIZZAZIONE CANTONALI**Art. 46 (nuovo)****Procedura di approvazione**

a) informazione e partecipazione:

1 Il piano d'utilizzazione è allestito dal Dipartimento, previa informazione sugli obiettivi del Gran Consiglio, degli enti pubblici e delle Regioni interessati.

2 Il progetto di piano d'utilizzazione è depositato presso le cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni, con preavviso di almeno dieci giorni all'albo dei Comuni interessati, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone.

3 Ogni cittadino residente nei Comuni interessati ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni al Dipartimento sul progetto di piano d'utilizzazione.

4 Il Dipartimento esamina le osservazioni nell'ambito dell'elaborazione del piano.

Art. 47 (nuovo)**b) adozione**

Il Consiglio di Stato adotta il piano d'utilizzazione e lo trasmette al Gran Consiglio per l'approvazione.

Art. 48 (nuovo)

c) approvazione e pubblicazione

1 Il piano d' utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio.

2 Esso è in seguito pubblicato dal Dipartimento per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni interessati.

3 La pubblicazione è annunciata almeno dieci giorni prima agli albi dei Comuni interessati, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone.

Art. 49 (nuovo)

d) ricorsi

1 Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

2 Il ricorso è proponibile contro:

- a) la violazione del diritto, compreso l' eccesso e l' abuso del potere di apprezzamento;
- b) l' accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti;
- c) l' inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.

3 Sono legittimati a ricorrere:

- a) i Comuni interessati;
- b) ogni cittadino attivo nei Comuni interessati;
- c) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

4 Il Tribunale della pianificazione del territorio informa immediatamente il Consiglio di Stato dell' avvenuta presentazione del ricorso.

Art. 50 (nuovo)

e) entrata in vigore

1 La parte di piano d' utilizzazione non impugnata entra in vigore decorso infruttuoso il termine di ricorso, per il resto con la decisione del Tribunale della pianificazione del territorio.

2 Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio può decretare d' ufficio o su istanza di parte l' entrata in vigore anticipata delle parti di piano impuginate.

3 Il Consiglio di Stato fa menzionare sommariamente a registro fondiario per ogni singolo fondo l' esistenza del piano d' utilizzazione.

TITOLO III - MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 60

c) competenze e adozione

1 (invariato)

2 (modificato)

Il Consiglio di Stato può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente; nonché per garantire l' adeguamento delle pianificazioni locali.

Art. 62

e) entrata in vigore e durata

1 (invariato)

2 (modificato)

Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni, riservata la proroga di cui all' articolo seguente.

3 (abrogato)

Art. 62 bis (nuovo)

f) proroga

1 Il Consiglio di Stato, per fondati motivi, può concedere una proroga del termine di validità della zona di pianificazione.

2 La proroga può essere concessa per ulteriori due anni al massimo.

3 L' istanza di proroga deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità della zona di pianificazione.

4 E' applicabile la procedura di pubblicazione di cui all' art. 61.

Art. 63 (modifica della lettera della marginale)

g) effetti

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (modificato)

Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, sono al massimo alla scadenza della zona di pianificazione.

Art. 64 (modifica della lettera della marginale)

h) ricorsi

1 (nuovo)

Contro la zona di pianificazione stabilita dal Comune, contro quella stabilita dal Consiglio di Stato e contro la proroga è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

TITOLO VIII - FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 93bis (nuovo)

Studi propri del Cantone

1 I Comuni possono essere tenuti a contribuire al finanziamento degli studi propri del Cantone, in ragione del loro interesse e della loro capacità finanziaria.

2 I contributi comunali non possono di regola superare il 30% della spesa a carico del Cantone.

3 Il contributo è fissato dal Consiglio di Stato, sentito il Comune interessato. La decisione può essere impugnata dal Comune al Gran Consiglio.

Art. 97bis (nuovo)

Contributo dei privati

1 Uno o più privati possono essere tenuti a contribuire al finanziamento delle spese d' allestimento dei piani regolatori o dei piani particolareggiati comunali, quando il loro interesse allo strumento sia rilevante.

2 I contributi dei privati non possono, di regola, superare complessivamente il 50% della spesa a carico del Comune.

3 Il contributo è fissato dal Consiglio di Stato, sentiti i privati ed il Comune interessato. La decisione può essere impugnata dai privati al Tribunale della pianificazione del territorio.

Art. 98

Contributo comunale

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (modificato)

Il contributo è fissato dal Consiglio di Stato, sentito il Comune interessato, nel programma di realizzazione.

La decisione può essere impugnata dal Comune al Gran Consiglio.(*).

(*) passaggio stralciato.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 105

Norme coattive

1 (modificato).

Il Consiglio di Stato, scaduto infruttuosamente il termine per l' adozione o l' uniformazione dei piani regolatori alla presente legge, al piano direttore e alle decisioni emanate dal Consiglio di Stato in sede di approvazione dei PR, stabilisce una zona di pianificazione, osservando la procedura degli articoli 61 e seguenti.

2 (modificato)

Il Consiglio di Stato ha inoltre la facoltà di far allestire un piano regolatore o una variante dello stesso a spese del Comune.

3, 4, e 5 (invariati)

Art. 106

Modifiche di leggi esistenti

1 (modificato)

La legge concernente il sussidiamento dei piani regolatori del 19 dicembre 1960 è abrogata.

2 (invariato)

3 (invariato)

4 (modificato)

(abrogato art. 4b Gran Consiglio)

5 (modificato)

(abrogato art. 3b cpv. 2)

6 (nuovo)

La legge forestale cantonale del 26 giugno 1912 è così modificata:

art. 18a (nuovo):

Le norme d' attuazione di piano regolatore stabiliscono la distanza delle costruzioni dal bosco; ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga fino a 6 m in casi eccezionali.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l' entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulle strade del 23 marzo 1983; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 luglio 1994 n. 4275 del Consiglio di Stato,
decreta:

I.

La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Pianificazione

1 (modificato)

Il Cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali. (*)

2 (invariato)

CAPO II - PIANIFICAZIONE DELLE STRADE CANTONALI

B. PIANI GENERALI

Art. 12 (nuovo)

Competenza e coordinamento

1 Al Dipartimento spetta il compito di allestire i piani generali, coordinando i preavvisi delle istanze federali e cantonali interessate.

2 Nei casi in cui un' opera stradale cantonale è già prevista in un piano regolatore comunale, questo sostituisce il piano generale.

(*) passaggio stralciato

Art. 13 (nuovo)

Procedura di approvazione

Per l' approvazione dei piani generali vale la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (art. 46 e ss LALPT).

Art. 14 (abrogato):

Art. 15 (abrogato):

Art. 16 (abrogato):

Art. 17 (abrogato):

CAPO III - COSTRUZIONI DELLE STRADE

A. STRADE CANTONALI

Art. 18 (nuovo)

Competenze

1 Il Cantone esegue, di regola, la costruzione delle strade.

2 Il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato, nell' ambito delle loro competenze, possono delegare l' esecuzione dell' opera ai Comuni. In tal caso sono applicabili gli art. 32 e ss.

Art. 19 (nuovo)

Progetti esecutivi

I progetti esecutivi precisano i particolari tecnici dell' opera quali l' assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna.

Art. 20 (nuovo)

Finanziamento

a) trasmissione atti e ricorsi:

1 Il Dipartimento trasmette ai Comuni interessati i progetti esecutivi corredati dal preventivo del piano di finanziamento.

2 Contro il piano di finanziamento i Comuni possono ricorrere al Gran Consiglio entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 21 (nuovo)

b) stanziamento crediti

1 Il Gran Consiglio decide sui ricorsi e vota i crediti necessari nonché i relativi piani di finanziamento.

2 Il Consiglio di Stato è competente a votare i crediti inferiori ai fr. 500'000.-- ed a decidere sui corrispondenti ricorsi dei Comuni.

Art. 22 (nuovo)

Approvazione progetti esecutivi e espropriazione

1 Per la procedura d' approvazione dei progetti esecutivi e d' espropriazione è applicabile la legge d' espropriazione.

2 Non sono proponibili opposizioni all' espropriazione e su oggetti già decisi con l' approvazione dei PG.

3 Il Tribunale d' espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti esecutivi ed approva gli stessi al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso.

Art. 23 (abrogato)

Art. 24 (abrogato)

Art. 29 (nuovo)

d) impianti di illuminazione

1 All' interno delle zone edificabili l' illuminazione delle strade è di regola compito dei Comuni.

2 Il Cantone esegue gli impianti di illuminazione necessari nell' interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni.

B. STRADE COMUNALI

Art. 32 (modificato)

Progetti esecutivi

I progetti esecutivi delle strade comunali devono contenere le indicazioni prescritte all' art. 19 della presente legge.

Art. 33 (nuovo)

Procedura

1 Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Municipio trasmette i progetti esecutivi al Tribunale d' espropriazione per l' avvio della relativa procedura.

2 Per la procedura d' approvazione di progetti esecutivi e d' espropriazione è applicabile la legge d' espropriazione.

3 Non sono proponibili opposizioni all' espropriazione e su oggetti già decisi con l' approvazione dei piani generali.

4 Il Tribunale d' espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti esecutivi ed approva gli stessi.

Art. 34 (abrogato)

Art. 35 (abrogato)

Art. 36 (abrogato)

CAPO IV (modificato) - MANUTENZIONE E MIGLIORIE DELLE STRADE

Art. 39a (nuovo)

Migliorie

1 Sono migliorie gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell' ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell' uso e della funzione della strada.

2 Eventuali contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto sono decisi in via definitiva dal Tribunale d' espropriazione.

CAPO VI - NORME DI POLIZIA

Art. 46

b) per lavori

1 (invariato)

2 (abrogato)

Art. 47

Accessi

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (invariato)

4 (abrogato)

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Ricorsi

1 (invariato)

2 (nuovo)

Contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive da questa o altre leggi speciali, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 (nuovo)

Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle procedure previste nei capi II e III della presente legge.

Art. 55 (abrogato)

Art. 56 (nuovo)

Adozione di piani generali fino all' approvazione del Piano direttore

Fino all' approvazione del Piano direttore previsto al Capo II della presente legge, possono essere adottati piani generali conformemente agli articoli da 11 a 13.

2-7 (abrogati)

Art 56bis (nuovo)

Piani generali pubblicati

1 I piani generali già pubblicati al momento dell' entrata in vigore della presente modifica legislativa sono approvati conformemente al diritto anteriore.

2 L' approvazione dei relativi progetti esecutivi è retta dal nuovo diritto. Nell' ambito della stessa sono proponibili anche opposizioni all' espropriazione o su oggetti già decisi con l' approvazione dei PG. In questi casi il Tribunale decide in via definitiva.

Art. 56tris (nuovo)

Progetti esecutivi pubblicati

I progetti esecutivi delle strade comunali pubblicati prima dell' entrata in vigore della presente modifica legislativa, sono retti dal diritto anteriore.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l' entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 luglio 1994 n. 4275 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

Art. 6

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (modificato)

Della pubblicazione è dato avviso negli alti comunali e ai proprietari confinanti; a dipendenza del tipo di edifici o impianti e della situazione pianificatoria il Municipio può estendere l' avviso personale anche ad altri proprietari non direttamente confinanti, i cui interessi particolari possono essere lesi; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.

4 (invariato)

5 (invariato)

Art. 8

1 (modificato)

Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo(*) può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.

2 (invariato).

Art. 11

1 (modificato)

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovazione e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell' aspetto generale degli edifici ed impianti; quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.

2 (invariato).

Art. 14

1 (invariato)

2 (modificato)

La licenza può essere rinnovata per due anni se nel frattempo non. è stato modificato il diritto applicabile (*).

3 (modificato)

La decisione di rinnovo è pubblicata all' albo comunale ed è notificata all' istante ed agli interessati di cui all' art. 6 cpv. 3. Per edifici e impianti che si trovano fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.

4 (nuovo)

Il termine di validità è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile.

(*) passaggio stralciato

Art. 19

1 (modificato).

Per l' esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell' 1,5 per mille della spesa prevista, ritenuto un minimo di fr. 50.-- ed un massimo di fr. 5'000.--; per i rinnovi è dovuta una tassa pari alla metà di quella percepita per la licenza originaria.

2 (invariato)

3 (modificato)

Le tasse sono percepite dal Comune il quale ne riversa 1/3 al Cantone per tutte le domande di costruzione sottoposte a procedura ordinaria .

Art. 25

1 (invariato)

2 (invariato)

3 (invariato)

4 (modificato)

La deroga alle distanze dalle strade cantonali è concessa dal Dipartimento nell' ambito dell' avviso cantonale; quella dalle altre strade pubbliche o aperte al pubblico, dal Municipio (*).

Art. 36bis (nuovo)

Edifici e impianti esistenti in contrasto col nuovo diritto

1 Edifici e impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l' interesse pubblico o quello dei vicini.

2 Sono riservate le disposizioni degli art. 70 cpv. 1 e 76 LALPT per edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, rispettivamente per la ricostruzione di edifici e impianti fuori delle zone edificabili.

(*) passaggio stralciato

Art. 38bis (nuovo)

Indici: utilizzazione e controllo

1 Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo possono essere utilizzati una volta sola.

2 I Comuni devono tenere il controllo degli indici per mezzo di un registro in cui vengono annotate le utilizzazioni in seguito all' avvenuta edificazione.

3 In caso di frazionamento dei fondi, gli indici sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il limite consentito dalla frazione residua.

4 Gli Uffici dei registri, dopo l' iscrizione a registro fondiario, inviano ai Comuni copia dei piani di frazionamento.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l' entrata in vigore.